



Marcella Clara RENI
Notaio

Numero **64250** del Repertorio

Raccolta N° **19426**

VERBALE

della "**FONDAZIONE ISTITUTO REGIONALE
PER LA COMUNITA' GRECA DI CALABRIA**"

con sede in Bova Marina

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il ventisei settembre
alle ore diciassette

in Palmi, nel mio studio al Corso Garibaldi n.ro 94, int. 1;
innanzi a me avvocato **Marcella Clara RENI**, notaio in Palmi,
iscritta presso il Collegio Notarile di Palmi, con l'inter-
vento dei testimoni:

- 1) ROTA Maria Grazia, nata a Gioia Tauro il 7 luglio 1962,
residente in Palmi alla via Senatore Marazzita n.ro 27;
- 2) CARUSO Barbara, nata a Scilla il 12 agosto 1986, residen-
te in Palmi alla via Fante Colorito Trav. I n.ro 14;

sono presenti

i Signori:

1) **SPIRLI' Antonino**, nato a Taurianova il 13 luglio 1961,
ivi residente alla via A. Diaz n.ro 30, quale Commissario
Straordinario e, come tale, legale rappresentante della "**FON-
DAZIONE ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' GRECA DI CALA-
BRIA**", con sede in Bova Marina alla piazza Municipio snc, co-
dice fiscale 92103050800, indirizzo di posta elettronica cer-
tificata fondazionegrecanica@pec.it, iscritta nel Registro
delle Imprese di Reggio Calabria al n.ro REA RC-220687, tale
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale
del 7 novembre 2023 n.ro 91, pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria n.ro 265 del 5 dicembre 2023 e
registrato nel Protocollo informatico della regione Calabria
Aoo RegCal (Area Organizzativa Omogenea Regione Calabria) al
n.ro 494386;

2) la **REGIONE CALABRIA**, con sede in Catanzaro - Cittadella
Regionale - Viale Europa - Località Germaneto, codice fisca-
le 02205340793, in persona di GIANNETTA Domenico, nato a Reg-
gio Calabria il 15 giugno 1970, quale Consigliere Regionale
delegato al presente atto dal Presidente della Regione Cala-
bria Roberto Occhiuto, giusta delega conferita ai sensi del-
l'art.33 comma 8 bis dello Statuto della Regione Calabria ap-
provato con legge regionale n.ro 25 del 19 ottobre 2005 e
s.m.i, in data 25 settembre 2024 Aoo REGCAL prot. n.ro
600705.

Io notaio sono certa dell'identità personale e qualità giuri-
dica dei comparenti i quali premettono e dichiarano quanto
segue:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 del-
la legge n.ro 482/1999 e 10 della legge della Regione Cala-
bria n.ro 15/2003, è stato istituito l'Istituto Regionale di
Cultura denominato "**ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITA' GRE-
CA DI CALABRIA**", con sede in Bova Marina, presso l'Istituto

Registrato a PALMI
il 09 ottobre 2024
n. 3089 serie 1T

Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabro (RSSEC) per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni linguistiche e culturali della popolazione grecanica di Calabria, con unico socio la Regione Calabria;

- per effetto dell'art.24 della Legge della Regione Calabria n.ro 15/2008, la Giunta Regionale è stata autorizzata a procedere alla trasformazione in fondazioni di tutti gli Istituti Regionali di Cultura di cui all'art.10 della citata Legge Regionale n.15/2003 e, quindi, anche del predetto "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria";

- con deliberazione n.ro 910 del 24 novembre 2008, la Giunta Regionale della Calabria ha disposto la trasformazione di cui sopra;

- con atto a rogito notaio Rocco Guglielmo di Catanzaro del 21 febbraio 2013, Rep. n.ro 149190/29756, registrato a Catanzaro il 14 marzo 2013 al n.ro 1388, si è proceduto alla trasformazione dall'Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria in Fondazione, assegnandole il patrimonio costituito da tutte le componenti attive e passive la cui consistenza risulta dallo stato patrimoniale riferito alla data del 31 dicembre 2012, allegato con lettera "B" all'atto a rogito notaio Guglielmo di cui sopra, con la precisazione che l'acquisizione del patrimonio alla Fondazione avrà effetto dalla data del legale riconoscimento della stessa;

- il Coremil (Comitato regionale delle Minoranze linguistiche), per promuovere le linee operative più confacenti alle politiche delle realtà delle comunità di minoranze linguistiche calabresi, nella seduta dell'11 luglio 2024 ha approvato la bozza del nuovo statuto della Fondazione;

- con deliberazione n.ro 366 del 10 luglio 2024, la Giunta Regionale della Regione Calabria ha deliberato di approvare lo statuto proposto dal Coremil;

- è qui riunita in prima convocazione in questo luogo, giorno ed ora la detta Fondazione per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sugli argomenti di cui appresso e mi invita a redigere il Verbale dell'Assemblea stessa.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue:

A norma dell'art.5 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Commissario Straordinario, Signor Spirlì Antonino il quale constata:

- che la Regione Calabria costituita ha diritto di voto e costituisce la totalità dei membri fondatori della Fondazione suddetta;

- che, come rappresentato, è presente il Commissario Straordinario, nella persona di se medesimo fino all'insediamento del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e contestuale passaggio di consegna;

- che i componenti sono stati debitamente e tempestivamente convocati, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Sociale;

- che, pertanto, la presente Assemblea é validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) adozione del nuovo Statuto proposto dal Coremil ed approvato dalla Giunta Regionale della Regione Calabria nella seduta del 10 luglio 2024 delibera n.ro 366;

2) varie ed eventuali.

Aperta l'adunanza, il Commissario Straordinario sul primo punto all'ordine del giorno, fa presente all'Assemblea che si rende necessario sostituire integralmente lo Statuto della Fondazione con il nuovo testo proposto dal Coremil (Comitato regionale delle Minoranze linguistiche), nella seduta dell'11 luglio 2024 ed approvato dalla Giunta Regionale della Regione Calabria nella seduta del 10 luglio 2024 con delibera n.ro 366.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità, con voto palese

delibera

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto che andrà a sostituire integralmente il testo preevigente;

2) di riconoscere che il Commissario straordinario rimarrà in carica fino alla nomina del Presidente della Fondazione;

3) di dare mandato al legale rappresentante di porre in essere ogni atto necessario, utile o semplicemente opportuno per ottenere il legale riconoscimento con espressa facoltà di apportare allo Statuto tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento.

Il nuovo testo dello Statuto, composto da sedici Articoli, previa lettura da me datane all'Assemblea, viene allegato al presente Verbale con lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore diciotto.

Dattiloscritto
in massima parte da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinque facciate e fin qui della sesta in due fogli, quest'atto è stato letto da me notaio, presenti i testi, ai comparenti che, interpellati, pienamente lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti dieci.

F.to: Antonino Spirli

F.to: Domenico Giannetta

F.to: Maria Grazia Rota

F.to: Barbara Caruso

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.

STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO

PER LA COMUNITA' GRECA DI CALABRIA

Art. 1 Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/ 99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."

2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 Sede

1.L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, in Piazza Municipio presso il Comune di Bova Marina.

Art. 3 Socio Fondatore Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.

2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.

3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 Finalità

1. L'Istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003 nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, artistico demografico antropologico, urbanistico e monumentale delle comunità storiche grecaniche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";

- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;

- Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali musicali e cinematografiche; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività

ALLEGATO "A" AL
N.RO DI REPERTORIO
64250/19426

di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;

- Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture minoritarie nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;

- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;

- Curare i rapporti con le altre fondazioni grechaniche d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dalla dotazione iniziale già conferita dal fondatore all'atto della costituzione;

b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;

c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al pe

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:

a) eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;

b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;

c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;

- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente dell'istituto;
- b) il revisore dei conti.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) approva il bilancio preventivo; bilancio preventivo;
- c) approva il conto consuntivo;
- d) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;
- e) approva il programma di attività dell'istituto su proposta del comitato di comunità, al quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
- f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
- g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
- j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti, a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione. per garantire il funzionamento della fondazione.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche **e decade nel termine di sessanta dalla proclamazione del nuovo presidente della Giunta Regionale.**

3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad euro 50.000,00.

Art. 9 - Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali designati dal designati della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui

iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. L'organo di revisione L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

- a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
- b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;
- d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 10 - Assemblea di comunità

1. L'assemblea di comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di finalITÀ dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Comitato, di farne parte.

2. L'assemblea di comunità è convocata dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito, è convocata inoltre per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, l'assemblea di comunità può chiedere al Presidente la

convocazione di una seduta straordinaria, ogni qualvolta emerga l'esigenza di discutere delle attività della Fondazione e di problematiche eventualmente insorte.

3. L'assemblea di comunità propone per l'approvazione, il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico - scientifico ed elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto; esprime un parere obbligatorio non vincolante per il bilancio preventivo e per il bilancio consuntivo.

4. L'Assemblea di comunità designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 11, nominata dal Presidente.

5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.

Art. 11 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico può essere nominato in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. Il Comitato tecnico-scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.

3. Il Comitato è composto da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.

4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.

5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 12 - Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione il rimborso delle spese sostenute per le missioni, nel limite massimo di euro 10.000,00 annue.

Art. 13 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:

a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Presidente entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.

3. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le

disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 14 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.

2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.

F.to: Antonino Spirli

F.to: Domenico Giannetta

F.to: Maria Grazia Rota

F.to: Barbara Caruso

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.

La presente copia digitale è conforme all'originale cartaceo.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Palmi, 15 novembnre 2024

Firmato digitalmente dal notaio Marcella Clara RENI